

Attività di acquisizione ed trattamento, presso un impianto di depurazione, di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi

T.A.R. Molise, Sez. I 26 aprile 2023, n. 133 - Gaviano, pres.; Avino, est. - Ecogreen s.r.l. (avv. Iacovino) c. Regione Molise (Avv. distr. Stato).

Sanità pubblica - Diffida e sospensione attività - Attività di acquisizione ed trattamento, presso un impianto di depurazione, di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La Ecogreen s.r.l. si è aggiudicata la concessione del servizio di gestione e conduzione dell'impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia – Venafro (in seguito soltanto il "Consorzio"), stipulando il relativo contratto quale capogruppo della A.T.I. con la Idresia Infrastrutture s.r.l.. A seguito della voltura a proprio nome dell'autorizzazione integrata ambientale inizialmente rilasciata in favore del Consorzio, la soc. Ecogreen ha indi avviato il trattamento dei rifiuti fino a che la Regione con il provvedimento in epigrafe, assunto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9°, lettera b), del D.Lgs n. 152/2006, non ha ritenuto di diffidarla:

-al ripristino, entro 90 giorni, della corretta funzionalità dell'impianto di depurazione;

-ad attestare l'avvenuto ripristino, mediante idonea documentazione di certificazione, dandone successiva comunicazione agli Enti di controllo (*id est* la Regione e l'A.R.P.A. Molise).

La Regione ha contestualmente anche sospeso, per un periodo di 90 gg., l'autorizzazione della ricorrente all'acquisizione e al trattamento dei rifiuti nell'impianto di conferimento, demandando all'A.R.P.A. Molise, all'atto della comunicazione dell'avvenuto ripristino della corretta funzionalità dell'impianto, l'effettuazione della verifica tecnica della sua regolarità.

2. Con il ricorso in esame la Ecogreen è quindi insorta avverso il detto provvedimento regionale lamentandone la illegittimità alla luce dei motivi così epigrafati "*I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 29-*decies* D.Lgs.n. 152/2006 e altre disposizioni del D.Lgs. citato. Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della p.A.. Violazione e falsa applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, buon andamento, trasparenza, legittimo affidamento, proporzionalità. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, falsità ed erroneità dei presupposti,*

irragionevolezza, difetto di motivazione. II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 278 del D.Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della p.A.. Violazione e falsa applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, buon andamento, trasparenza, legittimo affidamento, proporzionalità. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, contraddittorietà, falsità ed erroneità dei presupposti, irragionevolezza, difetto di motivazione.

3. La Regione Molise si è costituita in resistenza al ricorso eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa per carenza originaria di interesse ad agire, sull'assunto che il contratto di concessione stipulato con la Ecogreen fosse stato risolto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia e Venafro per fatto imputabile alla ricorrente, il che avrebbe precluso in radice la prosecuzione dell'attività di gestione dell'impianto di smaltimento. Nel merito, l'Amministrazione regionale ha comunque dedotto l'infondatezza del gravame in fatto e in diritto.

4. All'udienza pubblica del 19 aprile 2023 il legale della ricorrente ha dichiarato la permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso.

La causa, al termine della discussione, è stata assunta in decisione.

5. Il Collegio può prescindere dallo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa in ragione della sicura infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente.

6. In via preliminare il Tribunale deve, tuttavia, subito rilevare d'ufficio la tardività della produzione documentale effettuata dall'Amministrazione regionale in data 17.3.2023, ossia a meno di 40 gg. liberi antecedenti l'udienza pubblica fissata per il giorno 19.4.2023. Di tale documentazione il Collegio non terrà pertanto conto.

A tale conclusione deve farsi però eccezione per il documento racchiudente il provvedimento in questa sede impugnato, trattandosi di un atto indispensabile ai fini del decidere, che l'Amministrazione aveva l'obbligo di produrre nei termini di cui all'art. 46 del cod. proc. amm., il Tribunale potrebbe comunque acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 64, comma 3°, del cod. proc. amm., e, soprattutto, la parte ricorrente ben conosce sin dall'instaurazione del presente giudizio (come si desume dalla lettura del suo ricorso, nel cui testo sono stati riportati dettagliatamente dei contenuti del provvedimento), pur non avendolo mai depositato tra gli atti di causa.



Ne consegue che il documento può essere senz'altro utilizzato ai fini della presente decisione.

7. La ricorrente si duole della misura inibitoria disposta dal provvedimento regionale impugnato lamentando, in particolare, l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 per procedere alla sospensione, pur temporanea, dell'attività da essa svolta.

La Ecogreen allega, infatti, di aver sofferto una drastica riduzione dei conferimenti di rifiuti provenienti da soggetti terzi, dovuta sia alla presenza di vizi occulti dell'impianto di trattamento, che lo avrebbero reso in parte inservibile, e sia alla inutilizzabilità della vasca di equalizzazione, impropriamente impiegata per lo stoccaggio di fanghi di provenienza sconosciuta e, così, resa a suo dire inservibile ai fini del trattamento dei rifiuti previsti dal contratto di concessione. A tali problematiche si sarebbe infine aggiunto il superamento delle portate d'acqua coltate in ingresso all'impianto rispetto ai quantitativi fissati dall'accordo concessorio.

A causa di tali svariate criticità tecniche e strutturali dell'impianto di trattamento dei rifiuti, la Ecogreen non sarebbe stata pertanto posta in grado di gestirlo nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'Amministrazione. E tanto sarebbe stato a suo tempo già debitamente rappresentato alla medesima Amministrazione regionale, che, ciononostante, avrebbe assunto il provvedimento in epigrafe, adottato quindi in carenza di istruttoria.

La Ecogreen, con il secondo motivo di ricorso, si duole poi del mancato rispetto delle garanzie procedurali in favore del concessionario, cui sarebbe stato inibito provvisoriamente l'esercizio dell'impianto senza metterlo in grado di interloquire preventivamente con l'Amministrazione.

I motivi di gravame appena sunteggiati sono entrambi infondati.

7.1. Non è persuasivo il primo mezzo, e questo per l'assorbente ragione che la Ecogreen non ha, invero, allegato alcun elemento probatorio atto a comprovare le proprie affermazioni processuali. Non sussiste infatti alcun principio di dimostrazione:

-della sussistenza delle lamentate problematiche tecniche e strutturali afferenti all'impianto preso in concessione;
-del fatto che tali problematiche si siano tradotte in una sorta di sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni a carico della Ecogreen;

-del fatto che tale ipotetica onerosità non fosse invece imputabile a fatti della stessa concessionaria;

-del fatto che tali problematiche abbiano *"inciso sulla possibilità e abilità di gestione dell'impianto"*.

Ciò posto, il Collegio deve osservare che, in ragione della natura dispositiva del giudizio amministrativo, i motivi di gravame non possano essere affidati solo a delle mere deduzioni verbali.

Come si desume, difatti, già dalla complessiva disciplina di cui agli art. 63 e 64 del cod. proc. amm., e come afferma, del resto, in modo puntuale l'art. 64, primo comma, *"le parti hanno l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni"*: la ricorrente non può quindi restare inerte sul terreno probatorio, limitandosi a fare affidamento sul canone per cui nel processo amministrativo il principio dispositivo è temperato dal metodo acquisitivo, quasi che il Giudice possa comunque istruire il giudizio d'ufficio supplendo all'inerzia delle parti.

Né potrebbe invocarsi, in tal senso, la previsione di cui all'art. 64, terzo comma, secondo cui *"il Giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione"*. Nella fattispecie in esame gli elementi di prova dei fatti e delle circostanze addotte a sostegno dell'impugnativa –ripetesi, le criticità tecniche e strutturali occulte che l'impianto preso in concessione avrebbe presentato, nonché la stessa presenza, nella vasca di equalizzazione, di fanghi di provenienza sconosciuta, tali da renderla inservibile- erano invero nella piena disponibilità della parte ricorrente.

Quest'ultima avrebbe quindi senz'altro potuto, e quindi dovuto, adempiere all'onere probatorio su di essa incombente secondo le regole generali del processo, in ossequio al principio espresso dal brocardo *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

Solo per completezza il Tribunale ritiene di aggiungere che, anche a voler ipotizzare, per un attimo, la effettiva sussistenza di problematiche tali da rendere inservibile, in tutto o in parte, l'impianto di trattamento dei rifiuti, tali presunti vizi avrebbero potuto rilevare unicamente sul piano dei rapporti giuridici intercorrenti tra la concessionaria Ecogreen e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia - Venafro, titolare del bene (Consorzio che nel presente procedimento nemmeno è stato evocato).

Di contro, è agevole osservare che l'Amministrazione regionale, a fronte dei puntuali rilievi pervenute dall'A.R.P.A. Molise (rimasti in questa sede incontestati), la quale aveva messo in evidenza una situazione di ripetuta inottemperanza a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, con reiterati superamenti dei limiti tabellari fissati dal detto titolo, altro non poteva fare se non diffidare la ricorrente al ripristino della corretta funzionalità dell'impianto di depurazione, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'A.I.A. rilasciata con determina dirigenziale n. 17/2015, ordinando interinalmente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto.

Difatti dispone in questo senso l'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006, che al comma 9°, vigente al tempo dell'emanazione del provvedimento, prevede(va) quanto segue.

"In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente"

procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

(b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. [...]

Da qui l'infondatezza della prima censura, non essendo emerso alcun vizio istruttorio a carico del provvedimento regionale contestato in giudizio.

7.2. Non merita miglior sorte il secondo mezzo di gravame, che, come anticipato, censura lo stesso provvedimento in epigrafe sotto l'aspetto del mancato rispetto delle garanzie procedurali nei riguardi del concessionario.

Il fatto è che la ricorrente non contesta, neppure nel presente giudizio, la sussistenza di una condizione di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie dell'A.I.A. del 2015, condizione già di per sé sufficiente, come si è detto, a fondare l'intervento regionale in contestazione, ma ha soltanto preteso di giustificarla sulla base di asserite deficienze strutturali dell'impianto di trattamento avuto in concessione, allegando che sarebbero state tali problematiche a incidere "sulla possibilità e abilità di gestione dell'impianto". Donde la concreta ininfluenza del supposto difetto di contraddittorio procedimentale.

Nel proprio ricorso, inoltre, la Ecogreen ha riconosciuto di aver comunque trasmesso le proprie precisazioni in merito agli accertamenti dell'A.R.P.A.M., tanto che lo stesso provvedimento impugnato ha attestato che "con nota datata 27-06-2018, assunta al protocollo regionale al n. 85876, del 29-06-2018, la Società ECOGREEN S.r.l., ha trasmesso le proprie precisazioni in merito a quanto affermato da ARPA Molise – Dipartimento di Isernia durante i sopralluoghi".

Alla luce di quanto precede, il Tribunale è quindi dell'avviso che non solo il reiterato superamento dei limiti fissati nell'autorizzazione integrata ambientale non ha trovato alcuna smentita sul piano fattuale, ma che la Ecogreen, trasmettendo, a suo tempo, le proprie "giustificazioni" agli organi di competenza, abbia preso in ogni caso parte attiva al procedimento esitato, infine, nel provvedimento oggetto d'impugnativa.

In questo contesto, la censura di parte ricorrente appare dunque formalistica e perfino pretestuosa, venendo in considerazione un provvedimento dal contenuto sostanzialmente vincolato, adottato sulla scorta di elementi istruttori la cui valenza intrinseca è stata in pratica dalla stessa ricorrente lasciata incontestata.

8. In conclusione, il ricorso deve dunque essere respinto nell'infondatezza dei motivi posti a suo corredo.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)